SENT. N. 271/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente relatore
Luigi GILI	Consigliere
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al **n. 23841** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

1) F.C.E.S., nato a *omissis*, il *omissis*

omissis, ivi residente in via *omissis*, cod. fisc.

omissis, nella qualità di consigliere d'amministrazione e di

procuratore della società M.G. s.r.l., giusta atto di nomina del

22/09/2014 alla carica di consigliere delegato e atto di nomina del 30/10/2014

alla carica di procuratore, come risultante da visura camerale in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Greco PEC: *ilaria.greco@ordineavvgenova.it,* e Luca Leonardi, PEC: *luca.leonardi@ordineavvgenova.it,* presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato;

2) D.G.V., nato a *omissis*, il *omissis*,

residente in *omissis*, via *omissis*, cod. fisc.

omissis, nella qualità di procuratore della società M.

G. s.r.l., giusta atti di nomina del 30/10/2014, come risultante da visura

camerale, rappresentato e difeso dagli avv. ti Maurizio Irrera, PEC: *maurizioirrera@pec.studioirrera.it* e Marco Sergio Catalano, *PEC: marcosergiocatalano@pec.ordineavvocatitorino.it,* presso lo studio dei quali,

in Torino, C.so Marconi n. 7, è elettivamente domiciliato.

3) M.F., nato a *omissis*, il *omissis*, cod. fisc.

omissis, cittadino francese residente in *omissis*, *omissis*

omissis, nella qualità di amministratore unico della società

M.G. s.r.l. dal 29/8/2005 al 4/8/2006, poi Presidente del C.d.A.

dal 4/8/2006, amministratore delegato dal 24/8/2006 al 29/3/2011, e

amministratore unico dal 20/10/2014, come risultante da visura camerale,

rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bazzi, PEC: *avvalessandrobazzi@pec.it*, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

4) S.A., nato a *omissis*, il *omissis*

omissis, cod. fisc. *omissis*, residente in *omissis*, via *omissis*

omissis, procuratore speciale della M.G. s.r.l., come da atti

di nomina del 1/9/2006 e del 22/9/2014, rappresentato e difeso dall'avv.

Alessandro Bazzi, PEC: *avvalessandrobazzi@pec.it*, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato;

VISTA, l'ordinanza n.6 del 2024, depositata il giorno 26 marzo 2024, di

rimessione in termini della Procura Regionale per la rinnovazione della

notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione

dell'udienza di discussione;

UDITI, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Francesca Campana, il Presidente relatore Marco Pieroni e i rappresentanti del Pubblico Ministero della Procura contabile Regionale presso questa Sezione in persona del Procuratore Regionale Consigliere Letizia Dainelli e del Vice Procuratore Generale Consigliere Alessandro Napoli, nonché per il convenuto F.C.E.S., l'Avv. Ilaria Greco, per il convenuto D.G.V., l'Avv. Marco Sergio Catalano, per i convenuti M.F. e S.A., l'Avv. Alessandro Bazzi.

Esaminati gli atti.

Ritenuto in fatto

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 3 ottobre 2023, la Procura regionale ha evocato in giudizio gli odierni convenuti F.C.E.S., D.G.V., M.F. e S.A. per sentirli condannare, al pagamento dell'importo di euro 1.235.167,31, in favore del Ministero dello sviluppo economico (MISE, dal 12 novembre 2022, Ministero delle imprese e del *made in Italy* MIMIT), o del diverso importo che verrà ritenuto dal Collegio, per le ragioni esposte nella motivazione della citazione in relazione al danno ivi specificato, oltre ad interessi moratori o legali, ulteriori e successivi, maturati e maturandi dalla data di revoca, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

2. Il giudizio origina dalla denuncia/segnalazione del MISE, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, prot. n.169086 del 5.5.2022, nella quale si segnalava che la società M.G. s.r.l. con sede in Mirabello – Monferrato (AL) P.I.02168620066, rimaneva debitrice della somma di euro

1.235.167,31, all'esito di revoca di un contributo concessogli per la promozione di attività imprenditoriali.

2.1. Risulta dagli atti che con il decreto ministeriale n.01783 del 17/9/2012 e con il successivo decreto di concessione definitiva del 14/12/2015, venivano concesse, ai sensi della legge n.46 del 1982, in via definitiva, alla M. G. s.r.l. (C.F. *omissis*), le seguenti agevolazioni a valere sul Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica - FIT per un programma individuato con il numero n. C01/0793/00/X17: un finanziamento agevolato per l'importo di euro 1.071.801,07; un contributo alla spesa per l'importo di euro 428.720,43.

L'impresa beneficiaria è poi risultata morosa per oltre un anno relativamente al rimborso delle rate di finanziamento concesso e con sentenza n. 11/2017 del 7/4/2017, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato il fallimento della società M.G. s.r.l. la quale è stata definitivamente cancellata dal registro delle imprese il 25.8.2022.

La morosità ed il fallimento della società rientrano tra i motivi di revoca previsti dalla circolare n. 1034240 dell'11 maggio 2001 (combinato disposto punto 3.3 lettera *b)* e punto 13.1 lettera *a)* e lettera g,) nonché dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 01783 del 17/9/2012, sicché il MISE ha adottato decreto di revoca n.138 del 15/1/2018, richiedendo la restituzione delle somme concesse.

Quindi l'impresa M.G. s.r.l. è stata iscritta a ruolo per complessivi euro 1.235.167,31 (ruolo nr.1946/2018).

2.2. Ritenendo che le descritte condotte integrassero una fattispecie di responsabilità amministrativa, la Procura Regionale notificava, in data 21/12/2022, a tutti gli odierni invitati, alla M.G. s.r.l. ed ai

signori A.P. e G.I. (le cui posizioni sono state successivamente stralciate dalla Procura, avendone valutato l'estraneità alle condotte, asseritamente, produttive del danno), l'invito a dedurre previsto dall'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (c.g.c.), invitandoli a depositare, entro 45 giorni, le deduzioni ed i documenti da far valere in loro difesa ed a richiedere nello stesso termine l'eventuale audizione personale.

Le deduzioni e le difese prodotte dai convenuti in esito all'invito e anche al successivo invito integrativo (necessitato anche a seguito dell'esame dell'ulteriore documentazione fatta pervenire dal Tribunale di Vercelli ed, in particolare, del contenuto dell'istanza di fallimento presentata dalla stessa società M.) non sono state ritenute idonee a superare le contestazioni di responsabilità mosse dalla Procure, donde l'apertura del giudizio per responsabilità a loro carico per le seguenti considerazioni in diritto.

2.3. In primo luogo, la Procura ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'eccepita prescrizione del diritto azionato, poiché, subito dopo l'adozione del provvedimento di revoca da parte del MISE del finanziamento, lo stesso Ministero ha iscritto a ruolo il relativo diritto di credito, affidandone la riscossione all'Agenzia delle entrate – Riscossione, circostanza queste che ha determinato la interruzione del relativo termine, ai sensi del combinato degli artt. 2943 e 2945 cod. civ.

Secondo la Procura, la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale: nel caso di specie rimane documentata sia la presentazione della domanda da parte

dell'agente della riscossione che la ammissione al passivo.

2.4. Nel merito, rileva la Procura, rimane confermato che l'impresa ha contravvenuto a diversi obblighi tassativi stabiliti nel bando e nelle norme che regolano il finanziamento *de quo*.

Infatti, evidenzia la Procura, nell'atto di citazione, "che al momento della concessione definitiva del finanziamento (dicembre 2015) l'impresa era in stato di difficoltà, circostanza questa che avrebbe dovuto essere partecipata al Ministero concedente, alla luce degli obblighi informativi assunti in sede di prima concessione (il primo decreto del Ministero dello sviluppo economico, contenente il riconoscimento delle misure agevolative, reca data 17.9.2012).

Rimarca, la Procura che il fatto che l'impresa fosse in difficoltà è documentato dal fascicolo concorsuale, fatta pervenire dal Tribunale di Vercelli, ma soprattutto, a comprova della malafede contrattuale degli amministratori dell'impresa, risulta che la società stessa ha presentato istanza di fallimento, dolosamente contravvenendo agli obblighi convenzionali assunti con il Ministero.

In sostanza, rileva la Procura, che dalle risultanze in atti, chiaramente emergerebbe che l'impresa beneficiaria: *a)* non ha garantito gli obblighi di stabilità dell'operazione previsti dal regolamento CE 11 luglio 2006 n.1083, *b)* non ha adempiuto agli obblighi pattizi nei confronti dell'amministrazione concedente, *c)* non ha dimostrato che il finanziamento è stato utilizzato per finalità pubblicistiche ed, infine, *d)* non ha provveduto a restituire il finanziamento ottenuto secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal bando, fino alla dichiarazione di fallimento da essa stessa richiesta.

Sussiste, quindi, un danno erariale costituito dal contributo percepito a titolo di

finanziamento pubblico da parte della società epigrafata, oggi cancellata dal registro delle imprese, pari ad euro 1.235.167,31, come da comunicazione del MISE.

2.5. Di tale danno erariale, la Procura chiama a giudizio i legali rappresentanti ed amministratori della stessa, asserendo la sussistenza del rapporto di servizio che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento, all'ente pubblico.

È altresì, secondo la Procura, innegabile il nesso di causalità tra la condotta del legale rappresentante dell'impresa, che ha presentato la domanda di contributo ed ha ottenuto lo stesso pur in assenza dei requisiti, e il danno erariale arrecato con l'incameramento indebito del contributo stesso, con conseguente "sviamento" delle risorse pubbliche ad esso sottese.

La responsabilità, oltre che in capo alla società poi fallita ed oggi definitivamente cancellata dal registro delle imprese, dunque non più convenibile, è, secondo la Procura, imputabile direttamente agli amministratori della stessa ed al S., i quali, in nome e per conto dell'impresa, hanno posto in essere le condotte materiali, dando così avvio al procedimento amministrativo del finanziamento in esame, rendendosi garanti del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso.

2.6. La Procura Regionale ha, poi, riportato, per ciascun invitato, i contenuti delle rispettive funzioni, per come risultanti dalle visure camerali:

2.6.1. M.F., nella qualità di amministratore unico dal 29/08/2005 al 04/08/2006, poi Presidente del Consiglio di amministrazione della società dal 04/08/2006, amministratore delegato dal 24/08/2006 al 29/03/2011, e amministratore unico dal 20/10/2014 della società M.G. s.r.l.,

giusta atti di nomina e visura camerale in atti.

Ad esso competeva, in qualità di amministratore unico, il più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli esclusi per legge o da norma statutaria.

2.6.2. F.C.E.S., nella qualità di consigliere d'amministrazione e di procuratore della società M.G. s.r.l., giusta atto di nomina del 22/09/2014 alla carica di consigliere delegato e atto di nomina del 30/10/2014 alla carica di procuratore, come risultanti da visura camerale in atti.

Ad esso competevano, in qualità di procuratore: *a)* con firma disgiunta tra loro i signori D.G.V. o F.C.E.S., predetti per tutti gli atti comportanti un impegno finanziario fino ad euro 150.000,00 e con firma congiunta dei signori P.A. e D.G.V. ovvero dei signori P.A. e F.C.E.S., per tutti gli atti comportanti un impegno finanziario superiore ad euro 150.000,00 e fino ad euro 500.000,00; *b)* con firma disgiunta tra loro i signori D. G.V. e F.C.E.S., predetti per tutti gli atti comportanti un impegno finanziario fino ad un massimo di euro 500.000,00.

2.6.3. D.G.V., nella qualità di procuratore della società M.G. s.r.l., giusta atti di nomina del 30/10/2014, come risultante da visura camerale in atti.

Ad esso competevano, in qualità di procuratore: *a)* con firma disgiunta tra loro i signori D.G.V. o F.C.E.S., predetti per tutti gli atti comportanti un impegno finanziario fino ad euro 150.000,00 e con firma congiunta dei signori P.A. e D.G.V.

ovvero dei signori P.A. e F.C.E.S., per

tutti gli atti comportanti un impegno finanziario superiore ad euro 150.000,00

e fino ad euro 500.000,00; *b)* con firma disgiunta tra loro i signori D.

G.V. e F.C.E.S., predetti per tutti gli atti

comportanti un impegno finanziario fino ad un massimo di euro 500.000,00.

2.6.4. S.A., nella qualità di procuratore speciale della società

M.G. s.r.l., giusta atti di nomina giusta atti di nomina del

1/09/2006 e del 22/09/2014, come risultanti da visura camerale in atti.

Ad esso competevano, in qualità di procuratore speciale, tutti gli atti indicati in

visura camerale, senza indicazione di limiti di spesa.

2.7. Rileva la Procura che i poteri conferiti a ciascuno degli odierni convenuti,

ripresi dalle trascrizioni al REA, quindi opponibili ai terzi, valgono a delinearne

il quadro dei rispettivi obblighi e doveri, anche in relazione all'acquisizione ed

utilizzo del finanziamento pubblico erogato alla società.

2.8. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, secondo la Procura, la condotta

dei predetti convenuti nella vicenda sopra descritta sarebbe "contraddistinta dal

dolo o, comunque, da colpa gravissima, posto che essi, nelle rispettive qualità,

non hanno adempiuto agli obblighi pattizi nei confronti dell'amministrazione

concedente, hanno determinato il fallimento della società, salvo tentare con una

apposita società controllata dal S. di rilevare dal curatore l'azienda,

accollandogli i debiti ed, infine, non hanno provveduto a restituire il

finanziamento ottenuto secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal bando.

Gli stessi hanno quindi complessivamente concorso, anche attraverso

l'esercizio dei rispettivi poteri di amministrazione, a determinare le condizioni

di decozione della società che è poi stata dichiarata fallita su richiesta dei propri

amministratori.

In particolare, il dolo risiederebbe*: a)* nella volontà originaria di non dare seguito agli impegni assunti, *b)* nella mancata comunicazione al MISE del peggioramento della situazione economica e finanziaria, *c)* nella presentazione della domanda di fallimento e nella sua mancata comunicazione al MISE e, da ultimo, *d)* nell'occultamento doloso delle condotte apprensive e distrattive posto che l'impresa beneficiaria ed i suoi legali rappresentanti non hanno mai inteso rinunciare all'iniziativa imprenditoriale, né mai hanno restituito il finanziamento ottenuto.

In subordine, aggiunge la Procura, ove non volesse ritenersi il dolo in capo ai suddetti amministratori e legali rappresentanti, vi è che essi, con assoluta ed inescusabile leggerezza ma con piena consapevolezza, comunque contravvenendo agli obblighi assunti per iscritto, hanno determinato una condizione di obbligo restitutorio, rappresentata dal fallimento della società.

L'occultamento doloso poi ha comportato che le condotte apprensive fossero state taciute e rimanessero ignote alle amministrazioni che avevano elargito il finanziamento.

La società ed i suoi legali rappresentanti, infatti, non hanno mai partecipato al MISE di aver condotto la società alla procedura concorsuale e tanto rappresenta occultamento.

La responsabilità del danno erariale andrebbe ascritta, oltre che alla M.

G. s.r.l. percipiente - non più convenibile poiché definitivamente

cancellata dal registro delle imprese all'esito della chiusura del fallimento - anche agli amministratori firmatari di tutte le istanze dirette all'ottenimento del beneficio, al procuratore speciale ed a coloro che si sono succeduti nella guida

dell'impresa.

2.9. In conclusione, si ravvisano in capo ai convenuti pienamente sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno erariale arrecato al patrimonio del MISE, quantificato, allo stato degli atti, in euro 1.235.167,31, pari alla quota di finanziamento direttamente erogata.

L'importo di danno, secondo la Procura, è da ritenersi attuale, stante il contenuto della denuncia di danno; in ogni caso della eventuale refusione non potrà che tenersi conto in sede di esecuzione della emananda invocata sentenza di condanna della Corte dei conti.

3. I convenuti hanno presentato memorie difensive che di seguito si sintetizzano.

3.1. Per i convenuti M.F. e S.A., la difesa

chiede:

a) in via preliminare:

- dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione nel presente giudizio sia per la mancanza di valida notifica dell'"invito a dedurre integrativo" asseritamente notificato in data 28.6.2023 a mezzo PEC ai sig.ri M.F. e S.A. e per essi al loro difensore e procuratore domiciliatario avv. Alessandro Bazzi, con conseguente lesione del diritto di difesa degli stessi conchiudenti, sia per l'inosservanza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 67, comma 5°, del Codice di Giustizia Contabile, termine decorrente dall'ultima notifica eseguita in data 21.2.2023;

- dichiararsi la nullità dell'atto di citazione nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del codice di giustizia contabile per mancata correlazione tra i fatti esposti in citazione e quelli contestati nell'unico invito a dedurre

ritualmente notificato ai convenuti;

- dichiararsi la prescrizione dell'azione di responsabilità erariale per decorrenza del termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 (come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 convertito in l. n. 639/1996);

- dichiararsi la carenza di giurisdizione sulle domande proposte nei confronti del conchiudente S.A. per assenza del rapporto di servizio;

b) nel merito:

respingersi, per le ragioni di narrativa, le domande avversarie così come formulate, siccome infondate in fatto e in diritto, in quanto:

A) in base alla vigente normativa eurounitaria (Regolamento n.1303/2013, all'art. 71), il fallimento non fraudolento non determina alcuna responsabilità per danno erariale, con l'ulteriore conseguenza che non può in tal caso configurarsi alcun dolo o colpa grave a carico degli amministratori;

B) risulta esplicitamente verificato e accertato dal Ministero stesso e dalla Banca erogante che il programma oggetto di finanziamento era stato realizzato e quindi meritevole della erogazione finale; quindi, non vi sarebbe stato alcun sviamento del pubblico contributo, né che la somma erogata sia stata utilizzata "in modo diverso da quello preventivato".

C) alla data di dichiarazione di fallimento - 7.4.2017 - l'impresa beneficiaria non era morosa, in quanto la prima rata del piano di rimborso non era ancora scaduta, andando a scadere il 17.9.2017, come previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale di definitiva concessione del finanziamento n. 7811 del 21.12.2015;

D) l'esponente S. era mero procuratore e la procura conferitagli era

soggetta al doppio limite qualitativo (tipologia di atto) e quantitativo (ammontare dell'operazione), in quanto non prevedeva il potere di firmare domande di finanziamento come quella per cui è causa e, inoltre, aveva limiti quantitativi di spesa ben al di sotto dell'importo finanziato;

E) anche per il M. non sarebbe predicabile l'elemento della colpa grave,

in quanto il programma sarebbe stato correttamente eseguito (come accertato dalla Commissione Ministeriale e dalla Banca erogante).

3.2. Per il convenuto F., si oppone:

A) l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione, ex artt. 67 e/o 87 d.lgs. n. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile), per omessa notifica dell'invito a dedurre integrativo;

B) l'inammissibilità dell'atto di citazione per decorso del termine di cui all'art. 67, comma 5, c.g.c.;

C) l'inammissibilità dell'atto di citazione e/o della domanda di condanna per difetto di giurisdizione del giudice adito, con violazione dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

D) l'intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento del danno. Violazione dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 e degli artt. 66 e 67 c.g.c.;

E) il difetto di legittimazione passiva;

F) l'infondatezza della domanda di condanna per difetto dei presupposti per il configurarsi della responsabilità amministrativa;

G) il difetto di condotta dolosa o colposa e di nesso causale;

H) la nullità per indeterminatezza della domanda di condanna ai sensi dell'art. 86, commi 2, lett. *e)*, e 6 c.g.c.;

I) il difetto assoluto di prova.

L) il difetto di condotta dolosa o colposa e di nesso causale;

M) In subordine, Sul *quantum* della richiesta risarcitoria: l'indeterminatezza ed erroneità della domanda di condanna;

N) in ulteriore ed estremo subordine, sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere riduttivo previsto dall'art. 52 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214.

3.3. Per il convenuto D., si eccepisce:

A) il difetto di giurisdizione contabile per insussistenza del rapporto di servizio;

B) il difetto di legittimazione passiva;

C) l'inammissibilità (o comunque nullità) dell'atto di citazione per mancata notifica dell'invito a dedurre integrativo;

D) l'inammissibilità per deposito dell'atto di citazione oltre i termini previsti per il deposito dell'atto di citazione;

E) la nullità dell'atto di citazione per mancata corrispondenza fra l'invito a dedurre e le condotte contestate

F) la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del danno risarcibile e dei criteri di imputabilità a carico del convenuto;

G) la prescrizione della pretesa risarcitoria;

H) l'infondatezza delle contestazioni per insussistenza di comportamenti censurabili, stante la correttezza della richiesta delle agevolazioni contestate;

I) in via di estremo subordine, si chiede la limitazione di responsabilità.

4. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

1. Il Collegio intende procedere, pregiudizialmente, all'esame delle questioni prospettate dalle parti a difesa delle proprie ragioni, sulla base del principio del «*nihil fit plura quod fieri potest per pauciora*» ovvero «è inutile fare con più

ciò che si può fare con meno», (Cass. *ex multis*, Cass. n. 9309/2020) o della ragione "più liquida" (Cass. n. 20555/2020), com'è noto, recepito dal diritto vivente secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi del combinato disposto di agli artt. 7, comma 2, c.g.c., e 101, comma 2, e art. 276 c.p.c.

1.1. Tanto premesso, l'eccezione di nullità formulata da tutte le difese dei convenuti circa la nullità della citazione per mancanza di corrispondenza con l'invito a dedurre prevista dall'art. 87, comma 1, c.g.c., è meritevole di accoglimento.

Nella specie, risulta all'evidenza la mancanza di "corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera *e)*, e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre".

1.2. Infatti, mentre l'invito a dedurre, notificato il 22 dicembre 2022, fa riferimento, sulla base del regime della prova di all'art. 2697 c.c., al fatto costitutivo (della pretesa dell'attore) che le parti erano (o sarebbero state) avvedute che "al momento della presentazione della domanda [e cioè nel 2009], l'impresa doveva trovarsi in stato di difficoltà, circostanza questa che ne impediva anche la sola presentazione della domanda di agevolazione", nella citazione si fa, invece, riferimento ad un fatto costitutivo (della pretesa

dell'attore) riconducibile ad periodo temporale dei sei anni successivo e cioè che le parti erano (o sarebbero state) avvedute che "al momento della concessione definitiva del finanziamento (dicembre 2015) l'impresa era in stato di difficoltà, circostanza questa che avrebbe dovuto essere partecipata al Ministero concedente, alla luce degli obblighi informativi assunti in sede di prima concessione (il primo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente il riconoscimento delle misure agevolative, reca data 17.9.2012 – all.5 del doc. 20 - deduzioni del cav. P.).

1.3. Né, al riguardo, la riscontrata cesura del perimetro tra la situazione di fatto riportata nella citazione e quella contestata nell'invito a dedurre potrebbe trovare "sanatoria", nel senso di ritenere integrata la fattispecie di corrispondenza tra invito e citazione di cui al citato art. 87 c.g.c., per effetto della successiva integrazione all'invito a dedurre del 27 giugno 2023, laddove, questa volta, in perfetta coerenza con la citazione, si fa riferimento "al momento della concessione definitiva del finanziamento (dicembre 2015) l'impresa era in stato di difficoltà, circostanza questa che avrebbe dovuto essere partecipata al Ministero concedente, alla luce degli obblighi informativi assunti in sede di prima concessione (il primo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente il riconoscimento delle misure agevolative, reca data 17.9.2012 – all. 5 del doc. 20 - deduzioni del cav. P.)".

Ed invero, come riconosciuto dalla stessa Procura Regionale, quell'invito non risulta essere mai entrato nella sfera di conoscenza dei convenuti, per un errore nella notifica via PEC, indirizzato (allora) all'unico difensore di tutte le parti *alessandrobazzi@pec.it* in luogo del corretto indirizzo *avvalessandrobazzi@pec.it*; sicché risulta, *per tabulas*, la sussistenza della non

“corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera *e)*, e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre”, al cui ricorrere scatta inesorabilmente la sanzione di nullità prevista dalla legge, a garanzia del diritto costituzionale di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a salvaguardia che la parte convenuta possa trovarsi ad essere vittima di una citazione a "sorpresa", conculcandone le potenzialità difensive.

1.4. Ebbene, nel caso in questione, sussiste l’ipotesi di cui al citato art. 87, comma 1, c.g.c., sanzionata, appunto, in modo espresso, con la nullità, secondo cui la *mutatio libelli* trova integrazione nel caso - ricorrente nella specie - della radicale mutazione dell’originario fatto identificativo costituente la ragione del domandare (art. 86, comma 2, lett. *e)* c.g.c.), in cui il raffronto tra la vicenda in fatto individuata nell’invito, risalente al momento della formulazione della richiesta del contributo del 2009, e quella individuata nella citazione, che fa riferimento al momento della concessione del contributo, e cioè al 2015, ne mostra la sostanziale radicale diversità, mutandone in radice gli elementi identificativi in fatto; né, per come formulata, la domanda contenuta in citazione è idonea a conservare i *petita* (quello indicato nell’invito e quello riportato in citazione) quale *continuum*, nel senso di indicare un inizio della fattispecie dannosa nel 2009 e il suo inveramento nel 2015 (al modo del c.d. danno a formazione progressiva), ma la sostituisce *ab imis*, comportandone, nella sostanza, una rinuncia, così configurando l’introduzione, in citazione, di una prospettazione della domanda in fatto, rispetto a quella originaria, per intero nuova nella sostanza (e, dunque, non in senso meramente processuale).

1.5. Tale conclusione trova piena corrispondenza con il diritto vivente fin qui nel tempo maturato: “[i]l discrimine tra le due iniziative è sintetizzabile nei

termini seguenti: si ha *mutatio libelli* quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "*petitum*" diverso e più ampio oppure una "*causa petendi*" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice *emendatio* quando si incida sulla "*causa petendi*", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "*petitum*", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass 11621/2012, 9266/2010, 17457/2009, 7524/2005)", così, Corte conti, Sez. II appello, sent. . n.386/2023, punto 4, del *diritto*; si ha *mutatio libelli* "quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio" (Cass. civ., Sez. un., 12 ottobre 2020, n. 21990; Corte Conti, n. 200/2021/IC/A), così, Corte conti, Sez. II appello, sent. n. 239/2023, punto 1 del *diritto*.

2. La nullità della citazione travolge l'intero giudizio, con conseguente rigetto della pretesa erariale azionata dalla Procura Regionale.

3. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., stante la definizione del giudizio per ragioni pregiudiziali, le spese processuali sono compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

rigetta la domanda della Procura Regionale.

Le spese del giudizio sono compensate.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024, con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI, Presidente estensore

Luigi GILI, Consigliere

Ivano MALPESI, Consigliere

Il Presidente Estensore

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 16/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente